Anno 1870

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 2

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Domenica 2 Gennaio

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 31 dicembre 1869 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

PARTE UFFICIALE

Il numero 5416 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento doganale approvato con legge del 21 dicembre 1862, n. 1061;

Visto il Nostro Real decreto del 26 settembre 1869, n. 5286, sull'ordinamento delle Intendenze provinciali di Finanza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento sul personale delle dogane firmato per ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Tal regolamento sarà attivato col 1° gennaio 1870.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO SUL PERSONALE DELLE DOGANE.

Disposizioni generali.

Art. 1. Il servizio delle dogane è posto sotto la dipendenza delle intendenze di finanza.

Esso viene disimpegnato da diverse categorie di funzionari colle seguenti denominazioni, cioè: Direttori di Dogana - Ricevitori - Cassieri - Cassieri sussidiari - Economi - Commissari alle scritture - Commissari alle visite - Commissari ai depositi - Ufficiali alle visite - Ufficiali alle scritture - Commessi - Agenti subalterni - Visitatrici.

Art. 2. Ogni categoria di Impiegati è divisa in classi.

Il numero delle classi per ogni categoria e gli stipendi relativi risultano dall'unita tabella *A*.

L'unita tabella *B* indica le cauzioni che devono prestare i Ricevitori, i Cassieri, i Commissari ai depositi e gli Economi.

Le cauzioni si prestano o con ipoteca di certificati di rendita inscritti sul Gran Libro del Debito Pubblico o con somme depositate nella Cassa dei depositi e prestiti.

Con Decreto Reale sarà stabilito il ruolo degli Impiegati, il loro numero per categoria e classe, non che le indennità dovute per ispese d'Ufficio e di viaggio per ragione di servizio.

Art. 3. Tutti gli Impiegati doganali sono nominati con Decreto Reale sulla proposta del ministro di Finanza.

I Commessi e gli Agenti subalterni però sono nominati con Decreto del Direttore generale delle Gabelle.

Le Visitatrici vengono nominate o confermate d'anno in anno con Decreto dell'Intendente di finanza.

Art. 4. I Direttori sono destinati nelle Dogane di primo ordine di maggiore importanza.

Essi esercitano la vigilanza e il sindacato nelle altre Dogane della stessa Provincia poste nella loro circoscrizione. Per l'esercizio di tale incarico hanno un'indennità per ispese di viaggio.

Nelle Provincie nelle quali non sieno Direttori di Dogana, le loro attribuzioni vengono direttamente esercitate dall'Intendente di finanza.

Art. 5. Ad ogni Dogana è destinato un Ricevitore.

In alcune Dogane di secondo ordine le attribuzioni del Ricevitore possono essere affidate al magazziniere dei generi di privativa, il quale riceverà un'indennità di lire 600, se la Dogana è di prima classe; di lire 400, se è di seconda e di terza; di lire 200, se è di quarta classe.

Le attribuzioni di Ricevitore nelle Dogane di secondo ordine quarta classe, e quelle dei posti di osservazione possono anche essere affidate ad un sottoufficiale della Guardia doganale, il quale per i nuovi incaricati riceverà un'indennità mensile, che non potrà essere superiore a lire quindici.

Art. 6. I Cassieri sono nominati in numero adeguato al bisogno nelle Dogane di primo ordine per assistere i Ricevitori nella riscossione degli introiti.

Sono pure nominati cogli stessi incarichi in ogni Sezione doganale.

Però nelle Sezioni doganali di minor importanza vi saranno soltanto Cassieri sussidiari.

Art. 7. Presso le Dogane di primo ordine prima classe potranno essere destinati Economi coll'incarico della buona conservazione di tutto il materiale d'Ufficio.

Art. 8. Nelle Dogane di primo ordine possono essere destinati a Capi di servizio:

a) Sopra le scritture doganali un Commissario alle scritture;

b) Sopra la verificazione delle merci, e la sorveglianza al loro movimento un Commissario alle visite;

c) Sopra il deposito e la custodia delle merci un Commissario ai depositi.

Il Capo di servizio per la riscossione degli introiti e per la formazione dei conti e delle statistiche è sempre il Ricevitore.

In quelle delle suddette Dogane nelle quali per la più pronta e regolare spedizione degli affari il servizio avesse ad essere diviso in due o più ripartimenti possono essere destinati più Commissari alle visite, più Commissari alle scritture e più Commissari ai depositi.

Essi in tal caso sono i Capi del servizio nel ripartimento che loro è rispettivamente assegnato.

Nello stabilire i ripartimenti devesi comprendere nei medesimi anche il servizio delle Sezioni doganali.

Art. 9. Gli Ufficiali alle scritture e gli Ufficiali alle visite sono destinati a prestar la loro opera, i primi nelle Dogane di qualsiasi classe, gli altri presso le Dogane di primo ordine e presso quelle delle due prime classi del secondo ordine.

Art. 10. Alle sole Dogane di primo ordine ed a quelle di secondo ordine della prima classe potranno essere destinati Commessi ed Agenti subalterni.

I Commessi sono anche destinati nei posti di osservazione.

Art. 11. Le Visitatrici sono nominate nelle Dogane di confine ove si riconosca il bisogno.

Art. 12. La classe e lo stipendio dei Ricevitori e dei Cassieri corrispondono alla classe delle Dogane in cui tali funzionari vengono destinati; la classe quinta, sesta, settima ed ottava dei Ricevitori corrisponde rispettivamente alla classe prima, seconda, terza e quarta delle Dogane di secondo ordine.

Nelle Dogane nelle quali trovansi più Cassieri, uno solo avrà lo stipendio corrispondente alla classe della Dogana; gli altri saranno di classe inferiore.

La classe ed il relativo stipendio dei Funzionari non nominati nel presente articolo sono assegnati alla persona entro i limiti stabiliti.

Art. 13. Nelle Dogane presso le quali non fosse stabilito dal ruolo del personale alcun commissario alle scritture, o quando questi fosse assente od impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dall'Ufficiale alle scritture di classe superiore e a parità di classe dal più anziano in classe.

Negli stessi casi e colle stesse norme gl'incarichi del Commissario alle visite sono disimpegnati dall'Ufficiale alle visite. L'Ufficiale alle visite fa inoltre le attestazioni di cui si parla all'art. 41 se nella Dogana non trovansi nè Commissarii, nè Ufficiali alle scritture.

Quando l'interesse del servizio lo esiga il Direttore di Dogana o l'Intendente di finanza, nelle Provincie ove non sono Direttori, potrà delegare altro idoneo Funzionario a disimpegnare le attribuzioni di Commissario alle scritture o di Commissario alle visite.

Il Capo della Dogana.

Art. 14. Nelle Dogane nelle quali ha residenza un Direttore, questi ne è il Capo.

Nelle Dogane che non sono residenza di un Direttore, il Capo è il Ricevitore.

Dal Capo della Dogana dipendono tutti gl'Impiegati ed Agenti che vi sono addetti.

Art. 15. Il Capo della Dogana ha la superiore direzione di tutto il servizio ed è risponsabile del buon andamento del medesimo.

Art. 16. Quando il Capo della Dogana è il Direttore, questi esercita una continua sorveglianza sulla Cassa tenuta dal Ricevitore e dai Cassieri per la custodia del denaro, si assicura che sieno regolarmente eseguiti i versamenti in Tesoreria ed ha la risponsabilità stabilita dall'articolo 61 della Legge 22 aprile 1869 sulla contabilità dello Stato per i danni risultanti alla Amministrazione in causa di deficienze che egli non avesse scoperto e denunziato in tempo.

Se il Direttore ha più Dogane da sorvegliare nell'adempimento di tali incarichi, si fa assistere dal Commissario alle scritture.

Art. 17. Il Capo della Dogana carteggia coll'Intendente di finanza, con tutti i Capi delle altre Dogane, non che colle Autorità locali in ciò che concerne il servizio.

In caso di urgenza e di particolari incarichi carteggia col Direttore generale delle Gabelle.

Se il Capo della Dogana è il ricevitore, questi carteggia col Direttore nella cui circoscrizione si trovasse la Dogana; carteggia però sempre coll'Intendente per tutto ciò che riguarda la contabilità, gli affari contenziosi, i rendiconti del materiale e degli stampati, non che gl'inventari dei mobili. Carteggia anche coll'Intendente per gli altri affari, se la Dogana non trovasi nella circoscrizione di un Direttore.

Art. 18. Il Capo della Dogana riceve i reclami presentati dal commercio, e d'accordo coi Capi di servizio concerta i relativi provvedimenti a darsi.

Provvede pure d'accordo coi Capi di servizio interessati nella materia:

a) Sui dubbi che sorgono tanto per l'applicazione della tariffa, quanto per l'eseguimento delle formalità che riguardano il movimento delle merci e le scritture doganali;

b) Sulla ripartizione numerica del personale fra i varii servizi;

c) Sui pareri e schiarimenti dall'Autorità superiore chiesti all'Ufficio e non in via riservata alla persona del Capo della Dogana.

Sorgendo divergenze, è sempre prevalente il parere del Capo della Dogana. I Capi di servizio però che fossero d'avviso diverso possono pretendere che le divergenze sieno fatte conoscere all'Autorità superiore per le definitive risoluzioni.

Art. 19. Spetta al Capo della Dogana:

a) Designare gli Impiegati che devono prestare la loro opera presso i singoli Capi di servizio;

b) Permettere sulla richiesta degli interessati che possano eseguirsi operazioni doganali anche in ore fuori d'ufficio e in punti diversi da quelli stabiliti, dandone per tempo avviso ai rispettivi Capi di servizio, perchè da costoro venga provvisto al personale necessario;

c) Riscuotere ed amministrare le somme stabilite per ispese di Ufficio;

d) Firmare la corrispondenza epistolare, salvo quanto è disposta dall'art. 33.

Art. 20. Spetta pure al Capo della Dogana il decidere sulle contravvenzioni in sede amministrativa ai termini dell'art. 86 del Regolamento doganale.

Se il Capo della Dogana è il Direttore, e se questi sia assente decide il Ricevitore entro i limiti però che gli sono stabiliti dalla Legge.

Quando decide il Ricevitore, egli non potrà mai partecipare alle quote assegnate a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il Direttore è sempre escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

Art. 21. Quando il Capo della Dogana è il Direttore, nei casi di assenza o di impedimento, se non viene diversamente disposto dal Direttore generale delle Gabelle, è sostituito dal Ricevitore.

In questi casi gli incarichi, di cui si parla all'art. 16, restano affidati al Commissario alle scritture di classe superiore.

I Capi di servizio.

Art. 22. I Capi di servizio vegliano alla retta esecuzione delle operazioni alle quali sono incaricati di presiedere.

A questo fine hanno sotto la propria immediata dipendenza il personale assegnato per il disimpegno di tali operazioni.

I Capi di servizio sono responsabili insieme coi singoli dipendenti impiegati delle mancanze da questi commesse e che essi contro il proprio dovere non avessero scoperte e in tempo denunciate.

Il Direttore di Dogana.

Art. 23. Il Direttore dipende immediatamente dall'Intendente di finanza e lo assiste nell'indirizzo a darsi per il regolare andamento del servizio doganale.

Oltre il disimpegno degli incarichi che gli sono affidati nell'Ufficio di sua residenza del quale è sempre il Capo, deve esercitare l'alta sorveglianza sulle altre Dogane che fossero poste nella circoscrizione a lui assegnata.

Visita queste Dogane almeno ogni tre mesi, si tiene informato del modo con cui vi procedono gli affari e procura d'imprimervi anche per mezzo di ammaestramenti verbali un buon indirizzo. Verifica anche straordinariamente le casse e si assicura che tutte le somme riscosse abbiano un esito regolare.

Art. 24. Il Direttore di Dogana è, per quanto riguarda la disciplina, il Capo di tutti gli Impiegati delle Dogane poste nella propria circoscrizione.

Egli quindi ne invigila la condotta e, a seconda dei casi, può ammonirli ed anche privarli dello stipendio per un tempo non maggiore di cinque giorni.

Ha anche facoltà di accordare loro permessi di assenza per un tempo non maggiore di venti giorni e di distaccarli nei casi d'urgenza e per viste di servizio da una ad altra Dogana purchè non trattisi di Capi di servizio.

Quando però gli occorra di infliggere pene o di distaccare Impiegati, dovrà darne subito avviso all'Intendente di finanza.

Art. 25. Il Direttore di Dogana ha facoltà di prescindere dalla procedura contravvenzionale per le differenze di quantità riscontrate fra le merci e le indicazioni delle bollette a cauzione, quando queste differenze sieno evidentemente attribuibili a fenomeni naturali che possono influire sul quantitativo delle merci.

Egli ha la stessa facoltà nel solo caso però in cui sia escluso ogni sospetto di frode:

a) Quando nella visita trovinsi merci imposte di dazio inferiore a quello che colpisce le dichiarate, ovvero trovinsi quantità minori delle dichiarate;

b) Quando l'importo dei dritti ai quali è proporzionata la multa sia inferiore a lire dieci, come pure per contravvenzioni a provvedimenti disciplinari quanto in minimo della multa che sarebbe dovuta non ecceda le lire cinque.

Art. 26. Spetta al Direttore di Dogana destinare i Commissari alle visite e i Commissari alle scritture nei vari dipartimenti in cui fossero divise le singole Dogane.

Gli spetta pure ordinare controvisite prima che le merci escano dalla Dogana e assistere quando lo creda al loro eseguimento, firmando in questo caso le relative dichiarazioni insieme all'Ufficiale che operò la controvisita.

Art. 27. Nelle verificazioni di cassa scoprendo mancanze di denaro, il Direttore sospenderà subito l'Impiegato a cui carico sta il difetto, e lo sostituirà provvisoriamente con altro meritevole di fiducia. Rilevando somme maggiori, le sequestrerà facendo tanto nell'uno, quanto nell'altro caso circostanziato rapporto all'Intendente di finanza per i superiori provvedimenti.

Art. 28. Il Direttore di Dogana tiene il carteggio coll'Autorità e cogli Uffici indicati all'articolo 17.

Per le questioni di tariffa doganale e per gli affari a riguardo dei quali si trovasse in dissenso coll'Intendente di finanza, carteggia direttamente col Direttore generale delle Gabelle.

Al Direttore generale delle Gabelle deve inoltre fare ogni anno e trasmettere per mezzo dell'Intendente di finanza un rapporto sull'andamento del servizio in tutte le Dogane della propria circoscrizione.

Art. 29. Il Direttore di Dogana tratta personalmente gli affari che entrano nella sua sfera d'azione.

Per i lavori di trascrizione può farsi assistere da uno o più Ufficiali alle scritture che sulla di lui proposta sono designati dal Direttore generale delle Gabelle.

Art. 30. Il Direttore generale delle Gabelle sulla proposta dell'Intendente di Finanza designerà di volta in volta, quando l'interesse del servizio lo richiegga, l'Impiegato delle Gabelle che deve sostituire il Direttore di Dogana nei casi d'assenza o di impedimento.

Il Ricevitore.

Art. 31. Il Ricevitore è specialmente incaricato di riscuotere le somme che per qualsiasi titolo sono pagate all'Amministrazione e di esercitare una continua sorveglianza sulle riscossioni che per di lui conto e sotto la sua responsabilità fanno i Cassieri della propria Dogana.

Per la responsabilità che gli incombe sulle riscossioni fatte dai Cassieri può anche tenere una seconda chiave della cassa in cui da costoro viene custodito il denaro.

Egli è anche incaricato dei lavori di contabilità e di statistica. Nei lavori di contabilità sono comprese le dimostrazioni e i conti relativi alle contravvenzioni.

Art. 32. Spetta al Ricevitore:

a) Accettare e autorizzare i Cassieri delle Sezioni dipendenti ad accettare sotto la di lui responsabilità le malleverie che si devono prestare per le merci spedite con bolletta a cauzione, e per quelle destinate al deposito;

b) Fare i pagamenti che gli venissero ordinati osservando le cautele all'uopo stabilite dall'articolo 51 della Legge 22 aprile 1869 sulla contabilità dello Stato;

c) Redigere i processi verbali per le contravvenzioni.

Art. 33. La corrispondenza relativa alle operazioni di contabilità e di statistica, agli affari contenziosi, a rendiconti del materiale e degli stampati, agli inventari, non che allo scambio delle bollette a cauzione, è tenuta e firmata dal Ricevitore anche nella Dogana a capo della quale sia preposto un Direttore.

Art. 34. I Ricevitori delle Dogane principali concentrano presso di sè i conti e i relativi introiti, i lavori contenziosi e quelli di statistica dei Ricevitori delle Dogane a loro aggregate, come pure i conti degli stampati e del materiale.

Art. 35. Nelle Dogane presso le quali non fossero sul ruolo assegnati Funzionari speciali per i singoli rami di servizio, le attribuzioni e la risponsabilità dei Funzionari mancanti restano concentrate nel Ricevitore.

Il Cassiere.

Art. 36. Il Cassiere dipende immediatamente dal Ricevitore e sotto il di lui riscontro riscuote gli introiti doganali, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti.

Egli non può effettuare alcun pagamento.

Art. 37. Nelle Dogane di primo ordine e prima classe come pure in quelle divise in più sezioni gli introiti sono dai Cassieri versati direttamente in Tesoreria a nome del Ricevitore.

In queste Dogane il Cassiere di prima classe potrà essere incaricato di concentrare presso di sè giorno per giorno le somme riscosse dagli altri Cassieri onde fare possibilmente giorno per giorno un solo versamento.

Tal Cassiere, oltre il proprio stipendio, avrà un'indennità non minore di lire 1200, nè maggiore di lire 2000. Con quest'indennità deve far fronte alle spese del proprio Ufficio e stipendiare una persona di propria scelta e fiducia ed estranea bensì all'Amministrazione, ma approvata dal Capo della Dogana, per farsi coadiuvare a riscuotere gli introiti e versarli in Tesoreria.

Art. 38. I Cassieri sussidiari hanno gli stessi doveri e le stesse attribuzioni dei cassieri.

L'Economo.

Art. 39. L'Economo ha la risponsabilità di tutti i mobili dell'Ufficio e della loro buona conservazione.

Egli ha anche la risponsabilità dei registri, delle stampe di ogni specie, dei piombi, delle lamine e pallottole, dei punzoni, delle tenaglie, degli attrezzi, ecc., ne ha la custodia, ne fa la distribuzione e ne tiene i conti.

Le distribuzioni sono eseguite dietro ordini impartiti volta per volta dal Ricevitore.

L'Economo esercita anche le funzioni di Archivista.

Il Commissario alle scritture.

Art. 40. Il Commissario alle scritture ha l'incarico di tutte le scritture che riguardano i registri doganali e le corrispondenti bollette, ed è risponsabile della loro precisione.

Si assicura della regolarità dei manifesti e delle dichiarazioni, non che di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Dà, quando occorrono, i permessi d'imbarco, sbarco e trasbordo.

Art. 41. Il Commissario alle scritture attesta col proprio visto sui conti periodici a danaro che devono formare i Ricevitori la corrispondenza fra le somme descritte nei suddetti conti, e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente riscosse.

Nei conti dei Ricevitori principali attesterà la corrispondenza fra le somme che vi sono descritte con quelle che risultano e dalle scritture della Dogana principale e dai conti dei Ricevitori che ne dipendono.

Art. 42. Nelle Dogane che non sono residenza d'un Direttore, il Commissario alle scritture disimpegna gli incarichi di cui si parla al precedente articolo 16.

In questi casi non potrà mai senza uno speciale ordine superiore fare verificazioni di cassa, ma può esigere che siano versate in Tesoreria le somme che venissero a risultargli esistenti in cassa, senza che ciò fosse richiesto dai bisogni del servizio.

Il Commissario alle visite.

Art. 43. Il Commissario alle visite è incaricato di tutte le operazioni doganali prescritte per il movimento, la verificazione e classificazione delle merci presentate o dichiarate in Dogana, e per la liquidazione dei dazi dovuti in base di tariffa.

È pure incaricato di assicurarsi che i bolli ai colli e i contrassegni ai tessuti vengano apposti regolarmente e in modo da rendere impossibile qualsiasi sostituzione.

Art. 44. Il Commissario alle visite sovrintende alle visite, ne eseguisce personalmente e procede a controvisite sulle merci già da altri verificate. Praticando controvisite ne fa constare colla propria firma su ambi gli esemplari della dichiarazione.

Sorveglia in ispecial modo il servizio dei riscontrini.

Art. 45. Per quanto riguarda i casi menzionati all'ultimo alinea dell'articolo 9 del Regolamento doganale, la risponsabilità del Commissario alle visite si limita alle verificazioni da esso personalmente eseguite o controverificate.

Art. 46. Gli Agenti della Guardia doganale addetti alla sorveglianza e i facchini addetti al movimento delle merci negli spazi doganali sono sotto l'immediata dipendenza del Commissario alle visite.

Il Commissario ai depositi.

Art. 47. Il Commissario ai depositi è incaricato di custodire le merci introdotte nei Magazzini doganali tanto di temporaria custodia, che di deposito.

È anche incaricato di sorvegliare nell'interesse della Finanza le merci depositate sia nei Magazzini dati in affitto alla Dogana, che in quelli di proprietà privata e nei Magazzini generali.

Art. 48. Per le merci introdotte nei Magazzini doganali di deposito e in quelli di temporaria custodia il Commissario ai depositi è risponsabile verso l'Amministrazione dei dazi che fossero dovuti e che non risultassero pagati.

Per la cura e custodia di queste stesse merci subentra in tutti gli obblighi che verso i deponenti civilmente incombono alla dogana nella sua qualità di depositaria.

Però per le merci introdotte nei Magazzini di temporaria custodia e chiuse in colli, la sua risponsabilità si limita ai caratteri esterni dei colli, cioè: alle marche, ai numeri, alla specie ed al peso lordo.

Art. 49. Il Commissario ai depositi tiene le chiavi dei Magazzini di temporaria custodia e di deposito.

I facchini addetti al servizio interno dei Magazzini di deposito e di temporaria custodia sono sotto la sua immediata dipendenza.

Gli Ufficiali alle visite.

Art. 50. Gli Ufficiali alle visite attendono alle operazioni di visita e di sorveglianza sulle merci dichiarate o presentate in dogana.

Essi per questi incarichi dipendono dal Commissario alle visite.

Art. 51. Gli Ufficiali alle visite non possono intraprendere alcuna verificazione di merci se non vi sono di volta in volta delegati dal Commissario alle visite o da chi ne fa le veci.

Eccezioni a questa regola non possono essere ammesse se non per disposizione del Direttore generale delle Gabelle.

Art. 52. Sorgendo divergenze col commercio sull'applicazione dei dazi, l'Ufficiale alle visite ne informa il Commissario, e non essendovi Commissario, il Ricevitore per il procedimento di cui si parla al precedente articolo 18.

Gli Ufficiali alle scritture.

Art. 53. Gli Ufficiali alle scritture attendono alla tenuta dei registri e dei libri di bollette, ai lavori di contabilità, di statistica e di copiatura.

Possono anche essere incaricati di lavori contenziosi e di corrispondenza epistolare.

Essi dipendono immediatamente dal capo di servizio che presiede al lavoro cui sono addetti.

I Commessi.

Art. 54. I Commessi attendono all'incarico di sorvegliare le merci nei loro vari movimenti onde assicurare i diritti della pubblica finanza.

Art. 55. I commessi destinati alla sorveglianza delle merci nell'atto del carico, dello scarico, del trasbordo, dell'introduzione in Dogana e della estrazione, del toglimento dei bolli di piombo ai colli ed ai vagoni dipendono dal Commissario alle visite.

Quelli destinati a riscontrare il peso dei colli che entrano in Dogana o nel Magazzino di temporaria custodia, e a sorvegliare il movimento delle merci in deposito, dipendono dal Commissario ai depositi.

Quelli destinati ai posti di osservazione dipendono dal Capo della Dogana.

Gli Agenti subalterni - Le Visitatrici.

Art. 56. Gli Agenti subalterni sono destinati a pesare le merci, ad aprire e ricomporre i colli, alla visita sulle persone, alla polizia e custodia dei locali di Dogana.

Sono pure destinati ad apporre i bolli ai colli e i contrassegni ai tessuti. Essi sono sotto l'immediata dipendenza del Capo di servizio, che presiede al lavoro cui vengono addetti.

Art. 57. Le Visitatrici dipendono sempre dal Commissario alle visite o da chi ne fa le veci, e sono destinate alla visita personale delle donne.

Art. 58. Le visite personali non possono essere eseguite nè dagli Agenti subalterni, nè dalle Visitatrici senza un ordine speciale del Commissario alle visite o di chi ne fa le veci. Tale ordine non verrà dato se non nei casi di fondato sospetto.

Disposizioni diverse.

Art. 59. Gli Impiegati prima di entrare definitivamente in funzione devono dare o comple-

tare la cauzione che fosse stabilita per l'Ufficio loro conferto.

Non adempiendo subito a questo obbligo potranno essere immessi provvisoriamente nel posto; e quando entro tre mesi dalla data del Decreto di nomina provino d'aver prestata la cauzione prescritta, saranno riguardati come immessi definitivamente fin dal momento delle assunte funzioni.

Per motivi speciali il Direttore generale delle Gabelle può prorogare fino a sei mesi il termine suaccennato. Però durante la proroga gl'Impiegati soggiaceranno alla ritenuta di un quinto sul loro stipendio.

Trascorso il tempo di prima concessione dall'accordata proroga, gli Impiegati che non abbiano prestato o completato la cauzione saranno dispensati dal servizio.

Art. 60. Gli Impiegati d'ogni categoria devono prestare servizio in qualunque luogo vengano destinati. Essi non devono assentarsi senza regolare congedo.

Possono, dal Capo della Dogana, ove ne occorra il bisogno, essere temporariamente applicati a lavori diversi da quelli inerenti alla categoria d'impiego alla quale appartengono. In questi casi dipendono dal Capo di servizio presso il quale vengono destinati, ed hanno la responsabilità conseguente all'esercizio di tali temporarie attribuzioni.

Art. 61. Ogni Impiegato è tenuto a risarcire l'Amministrazione dei diritti che per fatti ad esso imputabili non si fossero potuti riscuotere in tutto o in parte.

Art. 62. Le funzioni degli Impiegati sono personali ed incompatibili coll'esercizio di qualsiasi professione, commercio od Ufficio pubblico, eccettuato il caso specificato al precedente articolo 5.

Art. 63. Gli Impiegati ed Agenti subalterni, che passano le notti in Dogana per attendere l'arrivo dei convogli, dei piroscafi, dei corrieri, ecc, ricevono un'indennità: i primi di lire una, ed i secondi di centesimi cinquanta per ogni notte.

Ricevono pure un'indennità giornaliera non maggiore di lire una gli Impiegati, e di centesimi cinquanta gli Agenti subalterni che prestano servizio in località disagiate o distanti oltre due chilometri dal luogo ove possono stabilire la loro rispettiva residenza. Con Decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti saranno indicati gli Uffici pei quali è concessa tale indennità, nonchè il montare della medesima per ciascuna categoria d'impiego.

Art. 64. Agli Impiegati ed Agenti subalterni destinati nelle Dogane internazionali poste sul territorio estero è corrisposta un'indennità ragguagliata al quindici per cento del rispettivo stipendio.

Art. 65. Gli avanzamenti da una ad altra classe hanno luogo un quarto per merito, il resto per anzianità.

L'anzianità si calcola dalla data dell'ultimo decreto di nomina. A pari data si risale sempre al decreto precedente.

Per il passaggio da una all'altra categoria d'impiego si ha riguardo al merito ed all'anzianità.

Però la nomina ad Ufficiale alle visite e quella ad impieghi retribuiti con stipendio superiore a lire 1,800 non si conferisce se non a chi abbia sostenuto con buon successo un esame sulle Leggi e sui Regolamenti doganali.

L'esame per gli Ufficiali alle visite verserà specialmente sulla tariffa doganale e sulla conoscenza delle merci; quello per le altre categorie d'impiego sulla contabilità e sulle forme delle scritture doganali.

Niuno può essere nominato Commissario alle visite se non ha sostenuto con buon successo l'esame stabilito per gli Ufficiali alle visite.

Art. 66. Sono dispensati dall'esame:

a) Per la carriera dei Commissari e degli Ufficiali alle visite:

Coloro che fossero stati o che attualmente sono Commissari alle visite o Veditori;

Quelli che già sostennero con buon successo gli esami sulla conoscenza e sulla classificazione delle merci secondo il precedente Regolamento, o secondo le norme che fossero state in vigore presso le cessate Amministrazioni.

b) Per le altre categorie d'impiego:

Tutti coloro che alla pubblicazione del presente Decreto coprono nelle Dogane posti retribuiti con stipendio superiore a lire 1,800, i Segretari e Computisti delle Direzioni, gli Ispettori, non che tutti coloro che avessero sostenuto con buon successo gli esami per la carriera superiore delle Gabelle, per quella delle Computisterie, per i posti d'Ispettore e di Veditore, oppure gli esami di contabilità secondo le norme che erano in vigore presso talune delle cessate Amministrazioni.

Pene.

Art. 67. Gli impiegati doganali per le trasgressioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni indipendentemente dalle sanzioni delle Leggi penali dello Stato incorrono per causa disciplinare:

a) Nella censura;

b) Nella privazione dello stipendio per un tempo determinato, o nella sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio;

c) Nella traslocazione a proprie spese;

d) Nella degradazione;

e) Nella destituzione.

La competenza ad applicare le suddette pene è determinata dai Regolamenti speciali.

Istruzioni.

Art. 68. Il Ministro delle Finanze è incaricato di emanare le istruzioni per l'esecuzione del presente Regolamento.

Visto per ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Tabella A.

TABELLA *delle categorie, delle classi e degli stipendi degli impiegati doganali.*

IMPIEGATI		
Categoria	Classe	Stipendio
Direttori di dogana	1ª	5,000
	2ª	4,500
Ricevitori	1ª	4 000
	2ª	3,500
	3ª	3 000
	4ª	2,600
	5ª	2,200
	6ª	1,800
	7ª	1,500
	8ª	1,200
Cassieri	1ª	3,500
	2ª	3,000
	3ª	2,600
	4ª	2,200
Cassieri sussidiari	1ª	1,800
	2ª	1,500
Economi	»	2,600
Commissari alle scritture	1ª	3,500
	2ª	3,000
	3ª	2,600
Commissari alle visite	1ª	3,500
	2ª	3,000
	3ª	2,600
Commissari ai depositi	1ª	3,000
	2ª	2,600
Ufficiali alle visite	1ª	2,600
	2ª	2,200
	3ª	1,800
	4ª	1,500
Ufficiali alle scritture	1ª	2,600
	2ª	2,200
	3ª	1,800
	4ª	1,500
	5ª	1,200
Commessi	1ª	1,500
	2ª	1,200
	3ª	1,000
Agenti subalterni	1ª	1,000
	2ª	900
	3ª	800
Visitatrici	1ª	250
	2ª	180

Visto per ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Tabella B.

TABELLA *delle cauzioni che devono somministrare gli impiegati doganali.*

CATEGORIE D'IMPIEGATI soggetti a cauzione	SOMMA capitale per cui si deve dare cauzione
Ricevitori di 1ª classe	10,000
Id. 2ª id. e cassieri di 1ª classe	9,000
Id. 3ª id. id 2ª id.	8,000
Id. 4ª id. id. 3ª id.	7,000
Id. 5ª id. id. 4ª id.	5,000
Id. 6ª id. id. sussidiari di 1ª classe	4,000
Id. 7ª id. id. id. 2ª id.	2,000
Id. 8ª id.	1,000
Commissari ai depositi	5,000
Economi	3,000

Visto per ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il Numero 5417 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del Nostro Decreto del 26 di settembre 1869, numero 5286, per l'istituzione delle Intendenze di finanza;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, dopo aver avuto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La forza doganale è distribuita in otto Divisioni secondo la qui annessa Tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e poste ciascuna sotto il comando di un Ispettore Capo.

Gli Ispettori Capi saranno quattro di prima e quattro di seconda classe.

Le Divisioni si ripartiranno in Circoli comandati ciascuno da un Ispettore delle Gabelle.

I Circoli sono divisi in Luogotenenze comandate ciascuna da un Luogotenente o sottotenente.

Le Luogotenenze si suddividono in Brigate comandate da Brigadieri.

Art. 2. Vi sarà presso ciascun Comando di Divisione:

a) Un funzionario destinato dal Direttore generale delle Gabelle per le operazioni contabili concernenti la Massa delle Guardie doganali, e per la formazione dei ruoli di soldo e di competenze per indennità;

b) Uno o più Ufficiali del Corpo per coadiuvare l'Ispettore Capo nelle operazioni d'ufficio; in caso d'impedimento o di assenza, l'Ispettore Capo sarà rappresentato da un Ispettore o da altro Impiegato destinato dal Direttore generale delle Gabelle;

c) Un competente numero di individui della bassa forza per le scritturazioni.

Art. 3. La destinazione di sede e la repartizione del contingente di forza delle Luogotenenze e delle Brigate sono stabilite dal Direttore generale delle Gabelle, sentiti l'Intendente di finanza e l'Ispettore Capo.

Art. 4. L'Intendente di finanza provvede secondo le Leggi ed i Regolamenti per la stipulazione di tutti i contratti di locazione e di acquisto per le caserme e per la somministrazione di combustibile e di provviste qualsiasi da farsi al Corpo doganale a spese dello Stato, sentito prima il parere dell'Ispettore Capo.

In caso di dissenso deciderà il Direttore generale delle Gabelle.

L'Intendente provvede altresì pel pagamento dei soldi e delle indennità agli Ispettori Capi, Ispettori delle Gabelle, Ufficiali e Guardie d'ogni grado del Corpo doganale, in base ai ruoli ed alle regolari richieste che gli vengono presentate nei modi che saranno indicati con speciale istruzione.

Art. 5. Le indennità per le spese di giro agli Ispettori delle Gabelle ed ai Comandanti di Luogoteneza sono ripartite con Decreto Ministeriale in base al fondo stanziato nel bilancio passivo dello Stato.

Art. 6. Per l'arruolamento d'ammessione e riammessione nelle Guardie doganali dovrà esserne fatta domanda all'Ispettore Capo delle Guardie nella cui circoscrizione è compresa la Provincia ove ha residenza il richiedente.

Tale domanda potrà essere anche presentata all'Ispettore di Circolo.

All'Ispettore Capo incombe di assumere sul conto del richiedente le più minute ed accurate informazioni, di accertarsi che il medesimo possega tutti i requisiti voluti dalle Leggi e Regolamenti sull'ordinamento del Corpo, e di farlo assoggettare a visita medica da cui risulti se egli si trova nelle condizioni prescritte dai Regolamenti militari di terra e di mare, eccezione fatta per la statura che sarà tollerata fino a due centimetri al disotto di quella fissata per l'esercito o per l'armata di mare rispettivamente.

Tale visita, quando il richiedente risieda in altra Provincia che quella ove ha sede l'Ispettore Capo, sarà delegata all'Ispettore di Circolo della Provincia ove esso richiedente ha residenza.

L'Ispettore di Circolo dovrà rassegnar domanda e documenti all'Ispettore Capo, cui è riservato di pronunciare l'ammissione.

Art. 7. L'Ispettore Capo non può ammettere alcuno come graduato.

Esso sulla proposta documentata che ne faranno gli Ispettori di Circolo promuove sotto la propria personale responsabilità a Guardia scelta ed a Sottobrigadiere secondo le norme prescritte dai Regolamenti in vigore e mensilmente rende conto al Ministero delle promozioni fatte.

Art. 8. L'Ispettore Capo dipende dal Ministro delle Finanze per mezzo del Direttore generale delle Gabelle.

In ordine alla disciplina gl'Ispettori e Sottoispettori delle Gabelle dipendono direttamente dall'Ispettore Capo, i Comandanti di Luogotenenza dagli Ispettori, i Sotto Ufficiali e le Guardie dai Comandanti di Luogotenenza.

Art. 9. L'Ispettore Capo ha tutte le facoltà disciplinari che il Regolamento organico accorda al Direttore compartimentale delle Gabelle, tranne la presidenza del Consiglio di disciplina.

Art. 10. I Consigli di disciplina per la Guardia doganale ai termini della Legge del 9 maggio 1862 saranno instituiti presso le Intendenze di finanza; saranno presieduti dall'Intendente o da chi ne fa le veci, e quando nella Provincia non siavi un Ufficiale della Guardia avente le condizioni volute, ne farà parte un Ufficiale della Provincia limitrofa scelto dall'Ispettore Capo.

Un vicesegretario dell'Intendenza annualmente a ciò designato dal Ministro di Finanza compirà le funzioni di Segretario senza voto.

Per l'esecuzione delle relative sentenze provvede l'Ispettore Capo.

Art. 11. L'Ispettore Capo pronunzia la espulsione delle Guardie doganali per infrazioni al disposto dell'art. 6 della legge 13 maggio 1862, n. 616.

Art. 12. Il congedo dal Corpo per fine di ferma o per chiamata sotto le armi è dato, sotto le condizioni indicate nei Regolamenti, dall'Ispettore Capo con obbligo d'informarne in fin di mese il Direttore generale delle Gabelle.

Il congedo acconsentito dal Direttore generale su documentata proposta dell'Ispettore Capo per motivi di salute o di famiglia risulterà da apposito foglio rilasciato dall'Ispettore stesso.

Art. 13. Il servizio di vigilanza che deve prestare il Corpo è diretto dall'Ispettore Capo con disposizioni generali secondo le istruzioni che riceve dal Direttore generale e tenuto conto delle proposte degli Intendenti di finanza.

Gli Ispettori delle Gabelle, gli Uffiziali e gli individui della forza doganale ricevono ed eseguiscono nella rispettiva Provincia gli ordini e le istruzioni tanto verbali come in iscritto, che per qualunque ramo di servizio finanziario loro saranno impartiti dall'Intendente di finanza.

Art. 14. Il Direttore generale delle Gabelle:

a) Destina la sede degli Ispettori e Sottoispettori delle Gabelle, e degli Ufficiali del Corpo;

b) Determina la divisione cui debbono appartenere gli individui della bassa forza.

L'Ispettore Capo ripartisce gli individui della bassa forza nei vari Circoli che compongono la sua divisione.

L'Ispettore delle Gabelle distribuisce gli individui della bassa forza nei vari posti del proprio Circolo.

Art. 15. L'Ispettore Capo corrisponde direttamente col direttore generale, con tutte le Autorità provinciali e coi Direttori di Dogana.

Gl'Ispettori di Circolo o chi ne fa le veci, ed in loro mancanza i Comandanti di Luogotenenza, corrispondono direttamente coll'Intendenza di finanza e coi Capi d'Ufficio doganali nella Provincia, per tutto ciò che si riferisce al servizio di vigilanza, alle informazioni che interessano il Consiglio di disciplina ed a quanto riguarda tutto ciò che incombe all'Intendente di finanza, giusta l'art. 4.

Ciascun Superiore del Corpo può corrispondere direttamente con le Autorità giudiziarie e politiche della Provincia ove ne sia dalle medesime richiesto, ma dovrà riferirne all'Ispettore Capo in via gerarchica.

Art. 16. L'Ispettore Capo dirige e sorveglia l'amministrazione e la contabilità delle Masse; a lui per mezzo degli Ispettori di Circolo ne rendono conto i Comandanti di Luogotenenza, ed egli ne rende conto al Direttore generale delle Gabelle.

Art. 17. Per l'amministrazione della Massa del Corpo e della Massa individuale delle Guardie è instituito presso ogni Ispettore Capo un Consiglio divisionale composto:

Dell'Ispettore Capo o di chi ne fa le veci, presidente;

Di un Ispettore delle Gabelle, ed in suo difetto di un sotto ispettore;

Di un Ufficiale delle Guardie doganali;

Del Contabile per le Masse indicato nel precedente articolo 2, che compirà anche le funzioni di Segretario del Consiglio.

Il Direttore generale delle Gabelle potrà sempre delegare un Impiegato di sua fiducia per prender parte alle deliberazioni del Consiglio.

Il Consiglio funzionerà nei modi e nelle epoche da indicarsi con apposite istruzioni del Direttore generale delle Gabelle.

Art. 18. Spetta al Consiglio divisionale di amministrazione il pronunciare:

a) Sull'accettabilità o meno degli oggetti di vestiario che pervengono al magazzino per essere distribuiti alle guardie;

b) Sulle domande di restituzioni parziali sul credito di massa individuale;

c) Sulle epoche in cui i comandanti di luogotenenza debbono versare il prodotto delle ritenute per massa fatte sul soldo delle guardie;

d) Sulla regolarità dei singoli conti relativi alla Massa del Corpo e individuale che presentano i Comandanti di Luogotenenza in fin di mese, di trimestre e d'anno.

Il Consiglio stesso in fine di trimestre e d'anno deve pronunciarsi circa la regolarità della gestione del Contabile addetto al Comando divisionale, il quale in tal caso non potrà intervenire alle sedute che per render conto e dare spiegazioni sul proprio operato, e sarà nelle funzioni di Segretario sostituito dall'Ufficiale delle Guardie doganali.

Art. 19. Con Decreto Ministeriale sono assegnate agli Ispettori Capi della Guardia doganale le indennità loro dovute per le spese d'Uffizio e di cancelleria in base al fondo che sarà stanziato nel bilancio passivo dello Stato.

Art. 20. Nulla è innovato alle disposizioni del Regolamento organico delle Guardie doganali in quanto non sia altrimenti disposto dal presente decreto.

Art. 21. Con apposite istruzioni il Ministro delle Finanze provvederà all'esecuzione delle presenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Sede e circoscrizione dei Comandi divisionali della Guardia doganale.

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIE sottoposte alla circoscrizione del comando
I	BARI	Aquila, Bari, Campobasso, Chieti, Foggia, Lecce e Teramo.
II	BOLOGNA	Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Modena, Parma, Pesaro Urbino, Piacenza, Ravenna e Reggio (Emilia).
III	FIRENZE	Arezzo, Cagliari, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Perugia, Pisa, Sassari e Siena.
IV	MILANO	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio.
V	NAPOLI	Avellino, Benevento, Catanzaro, Caserta, Cosenza, Napoli, Potenza, Reggio (Calabria) e Salerno.
VI	PALERMO	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.
VII	TORINO	Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Porto Maurizio e Torino.
VIII	VENEZIA	Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Visto per ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Il N. MMCCXCII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione, in data del 14 novembre 1869, dell'assemblea generale della Banca mutua popolare di Venezia;

Visti i Nostri decreti in data del 6 giugno 1867 e del 29 novembre 1868, n. MDCCCCIV e MMLXXX, relativi alla Banca mutua popolare predetta;

Vista la circolare ministeriale del 20 agosto 1869, relativa ai depositi di somme presso gli istituti di credito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Allo statuto della Banca mutua popolare di Venezia, da Noi modificato ed approvato coi decreti del 6 giugno 1867 e del 29 novembre 1868, n. MDCCCCIV e MMLXXX, sono recate le seguenti variazioni:

A) Dall'articolo 5 sono eliminate le parole: « fatti ad essa dai suoi azionisti. »

B) La lettera *c*) dell'articolo 15 è riformata in questi termini:

« *c)* Di ricevere depositi ed aprire conti « correnti coi depositanti. »

C) All'articolo 25 è sostituito il seguente:

« Art. 25. La Banca riceve depositi in da- « naro, con frutto e senza frutto, ed apre « conti correnti a favore dei depositanti. Nel « regolamento si provvederà al modo di mo- « bilizzare i depositi in conto corrente col si- « stema dei *chèques* e dei buoni di cassa no- « minativi, girabili ed a scadenza fissa. »

Art. 2. Il Nostro decreto 6 giugno 1867, n. MDCCCCIV, è mantenuto in vigore in quanto non sia contrario al presente, e il decreto 29 novembre 1868, n. MMLXXX, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

MARCO MINGHETTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 6 del Regio decreto 26 settembre 1869, nº 5286,

Determina:

Art. 1. Alla Intendenza delle finanze di Foggia sono devolute tutte le operazioni relative all'affrancamento di canoni del Tavoliere di Puglia, e ad essa è pure affidata l'amministrazione di tutti i tratturi e riposi sebbene siti in provincia diversa.

Art. 2. Per tutto ciò che riguarda la detta amministrazione, l'Intendenza di Foggia potrà corrispondere direttamente coi ricevitori del registro ed agenti del demanio nelle provincie ove si trovano i beni amministrati.

Firenze, 27 dicembre 1869.

Pel Ministro: C. PERAZZI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto l'articolo 6 del Regio decreto 26 settembre 1869, nº 5286,

Determina:

Articolo unico. Gli affari relativi alla Sila delle Calabrie saranno trattati esclusivamente dalla Intendenza di finanza di Cosenza, e dal detto ufficio conseguentemente dipenderanno per tale oggetto anche i ricevitori e gli agenti demaniali che hanno sede nella provincia di Catanzaro.

Firenze, 27 dicembre 1869.

Pel Ministro: C. PERAZZI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Sono avvertite le Direzioni giornalistiche del Regno che il Ministero dell'interno non s'intende obbligato a pagare alcuna associazione se non l'ha espressamente ordinata.

Ciò a scanso di equivoci per quelle Direzioni di giornali che reputano esser loro dovuto il prezzo d'abbonamento pel solo fatto di aver trasmesso a quel dicastero il loro periodico.

Visto: *Il segretario generale*
GERRA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Visto il decreto 30 ottobre 1869 col quale fu annullato il concorso alle cattedre di pittura e di architettura nella R. Accademia di Belle Arti di Venezia bandito coll'avviso 31 maggio 1869;

Sentito il parere della Giunta di belle arti addetta al Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

È aperto un nuovo concorso alle cattedre di pittura e di architettura nell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ambedue retribuite collo stipendio annuo di L. 3370 18 per ciascuna, e s'invitano tutti coloro che volessero concorrere a tali insegnamenti, di far prevenire le loro domande e i loro recapiti all'Accademia suddetta prima del 15 del prossimo febbraio 1870.

Quanto al professore di pittura i recapiti devono essere:

1° Fede di nascita;

2° Indicazione degli impieghi privati o pubblici sostenuti per avventura dal richiedente;

3° Elenco particolareggiato di tutte le opere da esso eseguite, sì a fresco e sì ad olio, unendovi possibilmente delle principali gli schizzi in disegno.

I suoi obblighi sono:

1° Guidare i suoi alunni nella copia dal modello vivo, insegnando loro a verificare su questo le nozioni di anatomia da essi acquistate intorno alla figura umana;

2° Esercitare i detti alunni a copiare nelle gallerie, in parte od in tutto, quegli esemplari che giudicherà più opportuni;

3° Instruirli nella teoria della composizione;

4° Instruirli nella pratica de' migliori metodi del dipingere ad olio ed a fresco.

Quanto al professore di architettura i suoi recapiti devono essere:

1° Fede di nascita;

2° Attestazione degli studi letterari ed artistici percorsi dal richiedente;

3° Nota degli uffizi per avventura sostenuti;

4° Disegni delle fabbriche condotte sotto la sua direzione:

5° Progetti composti per esercizio di studio.

Gli obblighi suoi sono:

1° Insegnare l'architettura civile in tutta la sua estensione, cominciando dai principii della medesima sino all'architettura sublime, comprese le essenziali cognizioni geometriche e meccaniche;

2° Condurre l'insegnamento in modo che i diversi temi architettonici non debbano limitarsi esclusivamente allo stile greco ed al romano ed ai suoi monumenti, e che tutti i temi di composizione siano tratti dai bisogni architettonici dei nostri tempi e siano sciolti dagli scolari sempre colla maggiore libertà nella scelta dello stile in modo veramente pratico;

3° Prestarsi all'insegnamento dell'architettura per gli ingegneri laureati che intendono ottenere l'*assolutorio* di architetti giusta le norme prescritte dall'ordinanza 17 novembre 1852, n. 11961 e quelle altre che si prescrivessero in avvenire.

Le norme, secondo le quali l'Accademia di Belle Arti di Venezia si regolerà in questi due concorsi, sono quelle stabilite dal suo statuto accademico agli art. 56, 59 e 60. Per analogia poi a quanto si pratica negli altri concorsi di insegnamento, a seconda della legge d'istruzione pubblica 13 novembre 1859 e del regolamento relativo alla medesima 20 ottobre 1860, l'Accademia di Belle Arti di Venezia nel giudicare e riferire intorno ai detti concorsi applicherà agli articoli 116 e 117 del citato regolamento 20 ottobre 1860, n 4373.

Firenze, addì 22 dicembre 1869.

Per il Ministro: P. VILLARI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Terza pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita iscritta al consolidato 5 0|0 emessa dalla Direzione del Debito Pubblico di Torino, n 43045, per lire L. 250, a favore di Barone Onorato fu Giuseppe, domiciliato in Lanzo, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Banone Onorato fu Ludovico, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, lì 10 dicembre 1869.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Terza pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica d'intestazione d'una rendita iscritta al consolidato 5 0[0] emessa alla Direzione del Debito pubblico di Torino, N. 136891, per lire 530 a favore di Zucco Carolina nata Canna del vivente avv. Carlo, domiciliata in Larino (Molise), allegandosi l'identità della persona medesima con quella di Zucco Carolina, ecc.

Si diffida chiunque può avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, verrà praticata la chiesta rettifica, sempre quando non ne intervengano opposizioni di sorta.

Firenze, 9 dicembre 1869.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Stato delle obbligazioni al portatore del debito creato con legge del 26 giugno e con R. decreto del 22 luglio 1851 (elenco *D*, n. 3, legge 4 agosto 1861), prestito *Hambro* estinte mediante acquisti fatti al valore del corso nel secondo semestre 1869 i cui numeri vengono resi di pubblica ragione a termini dell'articolo 17 dello stesso R. decreto.

	Rendita in lire sterline	Rendita in lire italiane	Capitale in lire italiane
Serie A, num. 99 121 155 319 336 389 440. Obbligazioni num. 7 della rendita di sterline lire 50 cadauna	350	8750	175000
Serie B, num. 676 693 723 801 940 1048 1314 1408 1437 1452 1519 1571 1947 2124 2421 2469 2475 2504 2553. Obbligazioni num. 19 della rendita di sterline lire 25 cadauna	475	11875	237500
Serie C, num. 2634 2883 3000 3008 3099 3155 3222 3354 3385 3985 4143 4274 4323 4408 4654 4708 4738 4799 4901 4982 5267 5680 5739 5783 5894 6018 6180 6181 6182 7032 7117 7227 7337 7338 7339 7340 7343 7344 7345 7346 7593 7615 7727 8077 8361 8862 9050 9051 9052 9203 9463 9498 9500 9521 9726 9727 9728 9729 9878 10039 10160 10161 10162 10163 10172 10186 10386 10390 10737 10782 10783 10835 10836 10999 11130 11192 11216 11418 11447 12247 12248 12499 12541 12542 12543 12544 12594. Obbligazioni num. 87 della rendita di sterline lire 5 cadauna	435	10875	217500
Serie D, num. 12644 12784 12785 13811 13812 13813 13814 13815 13941 13942 13943 13944 13945 14232 14397 14537 15014 15707 15744 15958 15972 16019 16297 16298 16299 16598 16599 16633 16356 17103 17104 17105 17107 17108 17110 17132 17135 17705 17760 17761 17762 18058 18973 18974 19510 19747 19862 20079 20362 20363 20364 20365 20477 20515 20572 20573 20685 20762 20921 21042 21043 21074 21075 21101 21102 21103 21104 21111 21555 21709 21723 21795 21914 22134 22138 22252 22256 22425 22692 22817 22818 22819 22885 22886 23030 23529 23650 23651 23652 23653 23654 23655 23656 23657 23658 24083 24364 24526 24527 24528 24529 24733 24772 24783 24784 24785 24887 24888 24889 24890 24891 25243 25285 25337 25340 25341 25344 25622 25905 25939 26769 27280 27363 27482 27485 27905 27906 27932 27987 28058 28130 28442 28482 28691 29105 29176 29565 29629 29804 29809 30061 30407 30628 30980 31264 31265 31266 31277 31278 31305 31308 31309 31310 31320 31370 31371 31372 31448 31449 31450 31634 31635 31636 31637 31638 31662 31764 31765 31766 31767 31782 31783 31899 31909 32085 32176 32177 32178 32179 32463 32807 33131 33229 33230 33371 33372 33373 33621 33723 33730 33925 33927 33928 33929 33930 33931 33932 33933 33934 33935 33936 33937 33938 33939 33940 33941 33942 33943 33944 33945 34654 34677 34688 34799 34824 35051 35103 35104 35105 35106 35107 35108 35109 35110 35382 35383 35386 35387 35388 35398 35576 35577 35578 35579 35580 35581 35582 35583 35584 35585 35586 35587 35588 35590 35591 35592 35593 35594 35595 35596 35597 35598 35599 35600 35619 35939 36028 36055 36403 36404 36443 36701 36702 36703 36704 36705 36706 36707 36708 36709 36710 36716 36717 36718 36719 36720 36721 36722 36723 36724 36725 36726 36727 36728 36729 36730 36731 36732 36733 36734 36735 36736 36737 36738 36739 36740 36741 36742 36743 36744 36745 36746 36747 36748 36749 36887 36888 36889 36962 36963 37292 37293 37294 37296 37517 37526. Obbligazioni num. 316 della rendita di sterline lire 2 cadauna	632	15800	31600
	1892	47300	946000

Firenze, il 23 dicembre 1869.

Il Direttore Generale
F MANCARDI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Visto: Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
MONFRINI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

Il *Constitutionnel*, del 31, annunzia che il signor Ollivier ha offerto due portafogli al centro sinistro che non ha creduto di poterli accettare.

La *Patrie*, dello stesso giorno, dice che il visconte di La Guéronnière sarebbe designato per il portafoglio degli affari esteri.

— Lo stesso giornale smentisce la notizia che il marchese di La Valette, ambasciatore francese a Londra, debba recarsi a Parigi in occasione delle feste del nuovo anno.

— Il 29 di sera ebbe luogo al Grand-Hôtel una riunione di membri del centro destro. V'erano presenti 90 deputati. Ollivier che presiedeva comunicò all'adunanza la lettera dell'Imperatore. Questa lettera scritta interamente di propria mano dall'Imperatore, suscitò un vivo entusiasmo per il suo spirito così rigorosamente costituzionale. I membri della riunione decisero di andare immediatamente alle Tuileries, onde testimoniare senza ritardo all'Imperatore i sentimenti da cui erano animati. La seduta fu levata alle 11 e tutti i membri di essa si sono recati alle Tuileries.

— L'ufficio di presidenza del Corpo legislativo per la sessione ordinaria 1869-70 che incomincierà il 10 gennaio è composto definitivamente come segue: *Presidente*: il sig. Schneider; *vicepresidenti*: i signori Talhouët, Chevandier de Valdrome, David e Daru; *segretarii*: i sigg. Bournat, Martes, Peyrusse, Terme, Magnin e Josseau; *questori*: i signori Hebert e Lebreton.

— È stato già annunziato che all'ufficio della Camera è stato presentato un progetto di legge elettorale redatto dalla sinistra e firmato da Simon, Pelletan, Bancel, Arago, Gambetta e Ferry. Le disposizioni principali di questo progetto sono le seguenti:

Un deputato ogni 80,000 abitanti;

Il Corpo Legislativo eletto per tre anni;

L'elezione per scrutinio di lista;

La votazione in un solo giorno nel capoluogo di cantone, eccetto il caso in cui vi sono 300 elettori inscritti nel comune;

Le incompatibilità estese alle funzioni retribuite dalla Casa imperiale, come pure ai fornitori, imprenditori, direttori, amministratori o governatori delle Compagnie di finanza scelte o nominate dal governo;

Interdizione, sotto pena di nullità, delle candidature ufficiali patronate o pubblicamente raccomandate dall'amministrazione;

Divieto, sotto pena di multa, a qualunque depositario dell'autorità pubblica, d'intervenire nelle elezioni per mezzo di manifesti, circolari od altro.

Abrogazione del giuramento e del deposito preventivo delle circolari e schede elettorali;

Applicazione della stessa legge alla rappresentanza dell'Algeria e delle colonie.

Infine l'art. 96 ed ultimo del progetto abroga tutte le antiche leggi elettorali.

Risulta dal progetto in discorso che il Corpo legislativo sarebbe composto di 531 deputati, e che le circoscrizioni elettorali sarebbero stabilite da una legge.

PRUSSIA

Si scrive per telegrafo da Berlino all'*Havas*:

La *Corresp. provinciale* nella sua rivista dell'anno si esprime come segue:

« La situazione dell'Europa ha dovunque un carattere nettamente pacifico.

« La politica di tutti i governi è diretta sinceramente nel senso del mantenimento della pace.

« La Confederazione della Germania del Nord si è messa fin da principio, senza secondi fini, all'opera della sua riorganizzazione, e il suo atteggiamento è una garanzia per la pace del mondo.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

La *N. F. Presse* ha per telegrafo da Cattaro 30 dicembre:

Sono arrivati qui, oggi alle cinque pom., il tenente maresciallo Rodich, il capo sezione Teneck ed il nuovo capitano distrettuale di Cattaro signor Rendich.

Pobori, l'ultimo rifugio degli insorgenti, è già vacillante e si attende di ora in ora la sua sottomissione.

— Si scrive da Praga, 29 dicembre, all'*Abendpost*:

È annunziata un'adunanza di operai per il 2 gennaio. Il programma contiene i seguenti punti: conseguimento del diritto di coalizione, abolizione del bollo dei giornali, introduzione del suffragio universale ed abolizione dell'obbligo di unirsi in corporazioni.

TURCHIA

Si legge nella *Tr. Zeit*:

A quanto si rileva, la Porta ha già dichiarato, sebbene per ora soltanto in via officiosa, che a quante concessioni essa si potesse indurre per rendere efficace e servibile il canale di Suez per il commercio mondiale, non si potrebbe però in nessun caso trattare della neutralizzazione d'un canale che percorre esclusivamente il territorio egiziano e rispettivamente ottomano e che anzi una tale neutralizzazione dovrebbe essere affatto fuori di discussione.

— Il *Morning Post* ha per telegrafo da Costantinopoli, 28 dicembre di sera.

Fu pubblicato in questo punto il testo della replica del vicerè d'Egitto recata da Server effendi. Il Khedive dice in essa: Ho ricevuto il firmano del Sultano col rispetto e l'alta deferenza che sono dovuti agli ordini di Sua Maestà imperiale. La cerimonia della lettura del firmano è stata fatta cogli onori dovuti, ed io ho consegnato nelle mani di Server effendi questa lettera colla preghiera che mi sia conservato e confermato il favore di Sua Maestà, di cui ho bisogno in ogni circostanza. Avrò in seguito occasione di presentare alcune domande alla clemenza di Sua Maestà ed alla benevola attenzione di Vostra Altezza.

ASIA

L'*Osservatore Triestino* ha notizie da Bombay dell'11 e da Calcutta del 7 dicembre:

La politica del Governo britannico nel golfo persico ebbe pieno successo. La città di Bahrein fu ritolta ultimamente a Mahomed bin Khulifa, che se n'era impossessato alcuni mesi sono, coll'assistenza dei pirati; e Sceik Alì, anterior reggente della città e dell'isola, fu rimesso nel suo ufficio dal residente politico inglese.

Le truppe dell'emir di Cabul ebbero un successo a Candahar. Si annunzia che l'emir in persona stia per assumere colà il comando dell'esercito.

A Calcutta si attendono parecchi cospicui personaggi indigeni per ossequire il duca di Edimburgo, che vi deve giungere quanto prima. Fra gli altri si nomina il Re di Siam e Jell Lall Sing, figlio del principe persiano Aga Khan.

NOTIZIE VARIE

Il Consiglio dirigente la Società d'incoraggiamento delle belle arti in Firenze, alle ore 11 antimeridiane del giorno 9 corrente, procederà alla estrazione dei premi a favore dei soci.

— La Società promotrice delle belle arti in Torino terrà il 6 corrente gennaio l'adunanza generale dei soci.

— Si legge nel *Giornale di Napoli* del 31:

Il commendatore d'Emilio, console della Repubblica di S. Marino, ebbe ieri l'onore di rimettere a S. A. R. il Principe Umberto il gran cordone dell'Ordine di S. Marino.

— Scrive l'odierna *Gazzetta di Venezia*:

Oggi, alle ore 1, nell'aula magna del liceo Marco Foscarini ebbe luogo la consegna della medaglia d'oro per la lingua italiana e della medaglia d'argento per la lingua latina, conferite dal Ministero della pubblica istruzione all'alunno di quell'Istituto *De Colle Alessandro*. Erano presenti alla solennità il prefetto che consegnò le medaglie, il sindaco, il Consiglio provinciale scolastico e le autorità della pubblica istruzione regie e cittadine. Il cav. prof. Corradini tenne un forbito ed elegante discorso appropriato alla circostanza, e il regio provveditore agli studi riferì la serie delle distribuzioni e degli incoraggiamenti dati durante l'anno decorso dal Governo e dai Congressi pedagogici al Municipio, alle scuole, ai maestri ed alunni di Venezia.

— Togliamo dalla *Stampa* di Venezia del 31:

Sappiamo che domenica p. v. deve arrivare in Venezia il cav. Corsini, il quale è incaricato dal Municipio di Firenze per prendere i necessarii concerti allo scopo di ricondurre in patria le ceneri di quel Grande che tanto amò la nostra Venezia da lui elettasi a patria. Il cav. Corsini si è già posto d'accordo col prof. De Benedictis, il quale ha già raccolto una somma per dar esecuzione al nobile divisamento. Informazioni che riteniamo fondate sul vero ci fanno credere che il Governo inglese non si mostri avverso al progetto.

— Si legge nel *Libero Cittadino* di Siena:

Il sindaco di Grosseto ci scrive pregandoci a rettificare, come facciamo di buon grado, la notizia dei danni arrecati dalle ultime piene dell'Ombrone Ci dice che i danni non sono così gravi come li annunziammo, nè si ebbe a lamentare perdita di bestiame e tanto meno della sementa. Solo nel giorno 2 decembre l'Ombrone straripò, ma fortunatamente non oltrepassò l'argine che difende la città. Tanto meglio per tutti!

— Il *Giornale di Roma* annunzia la morte quivi avvenuta di monsignor Bernardo Maria Frascolla, vescovo di Foggia. Nato in Andria nel 1811, venne preconizzato a quella sede nel 1856, e fu il primo vescovo che la occupasse, essendo stata eretta con bolla del 24 giugno 1855.

— L'*Osservatore Triestino* ha dalla Grecia che la trista notizia del terremoto di Santa Maura si conferma, ma che però il disastro sembra non aver distrutto l'intera città, come indicavano i primi ragguagli. Un telegramma di Corfù 30 dicembre si esprime così: « Il terremoto di Santa Maura fu fortissimo, metà delle case ne andò sconvolta; morirono 15 persone. »

Ricordiamo che anche nel 1825 Santa Maura fu desolata da un terremoto, il quale vi cagionò grandi devastazioni.

— Vittore Ruffy (la notizia della di cui improvvisa morte, avvenuta la notte sul 29 dicembre, spinse nel lutto la città di Berna, per la popolarità di cui l'estinto godeva) era nato a Lutry nel 1823, ed aveva studiato diritto in Università germaniche. Ripatriato, entrò nella carriera diplomatica, fu membro e presidente della Corte di giustizia vodese, e membro del governo di Vaud. Nel dicembre del 1858 fu eletto e nel dicembre 1861 rieletto deputato al Consiglio nazionale in rimpiazzo di Fornerod stato eletto consigliere federale. Nel luglio 1863 fu vicepresidente del Consiglio nazionale, e nel dicembre 1863 presidente; nel 1864 entrò nel tribunale federale; nel novembre 1865 fu eletto vicepresidente, e nel dicembre 1866 presidente del tribunale federale. Il 6 dicembre 1867 fu eletto consigliere federale in sostituzione di Fornerod, e nel dicembre 1868 vicepresidente dello stesso, e nella p. p. sessione presidente per il 1870.

Il 10 dicembre p. p. era stato improvvisamente colto da reuma, che si trasformò in affezione reumatica infiammatoria alle articolazioni, ed avendo invaso il cuore pose fine ai di lui giorni.

(*Gazz. Ticin.*)

— Un ricco proprietario del distretto di Dorohoi, nella Moldavia, il signor Anastasio Basiota, morto non ha guari, ha lasciato una somma di oltre quattro milioni di franchi per la fondazione di un istituto accademico, nel quale i giovani rumeni possano prepararsi a tutte le carriere liberali. Il signor Basiota era un vecchio boiaro che abitava alla campagna e non s'è mai occupato d'altro che delle sue terre. Il suo tenimento principale si chiamava Pomacla. Esso vi costrusse una comoda abitazione per sè, una bella chiesa e delle casupole che regalava ai vecchi servitori di sua famiglia, ai quali passava inoltre una pensione mensile proporzionata all'età ed ai servizi resi. Col suo testamento ha legato inoltre 1130 *falsche* (una *falscha* moldava equivale ad ettari 1,432,295) da ripartirsi tra 23 suoi vecchi domestici, e una somma destinata a servire a perpetuità ad una sovvenzione di 10 franchi per mese a 30 persone povere. Ha legato inoltre 330 *falsche* a tre chiese che si trovano sulle sue terre. Il defunto possedeva una quantità di bettole che aveva date a pigione per la somma annua di 700 zecchini. Esso coltivava 200 *falsche* di frumento, 100 di segala, 100 di mais, 80 d'orzo, 70 d'avena, 30 di sarracino, 30 di miglio, in tutto 600 *falsche*. Possedeva 200 cavalli che furono stimati da 40 a cinquanta zecchini la coppia, 1000 capi di razza bovina, 4000 di razza pecorina tutti merinos, 1000 di razza suina del prezzo medio di sei zecchini alla coppia. Esso coltivava inoltre con molto affetto le api che gli davano un ricchissimo prodotto.

— Da una statistica pubblicata non ha guari da un giornale rumeno risulta che la popolazione rumena si compone attualmente di 11,140,000 anime, cioè: nella Rumenia 5,000,000; nel Banato di Temesvar 660,000; nel Marmorosch 850,000; nella Transilvania 1,380,000; Bucovina 300,000; Bessarabia 800,000; Serbia e Dobrucia 400,000; Macedonia, Albania, Epiro, Tracia, ecc., 1,750,000.

— In un villaggio del comitato di Kolos in Ungheria è avvenuto dodici anni fa che una moglie abbandonasse la casa del proprio marito. Questi però che della moglie era svisceratissimo, non poteva acconciarsi al di lei abbandono. Fece quindi proponimento di invitarla a ritornare al tetto maritale, di ripetere per dodici volte l'invito e quando le sue preghiere tornassero infruttuose, di ucciderla senz'altro. E così fece infatti. Durante i dodici anni trascorsi dalla separazione, esso si recò ogni anno una volta dalla moglie per indurla a più miti propositi, ma sempre indarno. Pochi giorni fa fu da lei per la duodecima volta, ma non appena ebbe ella pronunciato il no fatale che dato di piglio ad un coltello, esso la distese al suolo arrecandole due ferite mortali.

— I giornali tedeschi narrano un fatto atroce avvenuto a Schrimm nella provincia di Posnania. Una ragazza s'era recata poco distante da Schrimm per ricevere la somma di 300 talleri lasciatile in eredità da un suo parente. Nel suo ritorno si fermò in un villaggio, dove non avendo conoscenti s'è rivolta al capo del comune per avere un alloggio durante la notte. Questi, saputo dalla ingenua lo scopo del viaggio, s'affrettò ad offrirle ospitalità nella propria casa ed un posto nel letto di sua moglie. Quando tutti dormivano, il capo comune si recò nel proprio giardino e vi scavò una fossa. Provvedutosi d'un grosso coltello si recò quindi nella stanza della moglie, s'avvicinò al letto e con sicuro colpo tagliò il collo ad una delle due dormienti. Prese poscia la sua vittima sulle spalle e andò a sotterrarla nella fossa. Ma quale non fu la sua sorpresa quando ritornato nella stanza trovò il letto vuoto. In luogo della ragazza aveva uccisa la propria moglie, e la ragazza avvedutasene a tempo aveva preso il suo fardello e se ne era fuggita.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto di S. M. in data del 23 settembre ultimo scorso che istituisce sei posti gratuiti per un corso di studii presso istituti agrari stranieri;

Visto che nel concorso aperto il dì 20 ottobre p. p. nessuno dei concorrenti risultò idoneo a tali posti,

Decreta quanto segue:

Art. 1. È aperto un nuovo concorso nel mese di settembre 1870 al fine di scegliere i sei giovani contemplati nel decreto predetto.

Art. 2. I giovani che vogliono profittarne debbono avere 17 anni compiti e dare un esperimento scritto ed orale sulle materie seguenti:

1° Fare una composizione in lingua italiana su tema che sarà loro dato;

2° Tradurre in italiano alcune pagine dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese (secondo il luogo ove intendono recarsi) senza uso di vocabolario; fare una composizione ed una conversazione in una di queste lingue sopra materie agrarie;

3° Provare con esame orale che conoscono gli elementi di algebra e di geometria compresa la trigonometria piana;

La computisteria agraria;

La fisica;

La chimica;

La storia naturale con particolare riguardo alla botanica;

Gli elementi di agricoltura;

La geografia fisica.

L'esame per ciascheduna di queste materie durerà non meno di quindici minuti.

Art. 3. I giovani dovranno aver presentata la loro dimanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio prima del 15 agosto, e si troveranno a Firenze per dare l'esame il 15 settembre.

Coloro che saranno scelti si terranno pronti a partire per la loro destinazione nel giorno che sarà indicato.

Art. 4. La Commissione che sarà nominata per questo esame sceglierà i sei migliori fra quei concorrenti che saranno stimati idonei, ripartendoli fra gl'istituti che si giudicheranno più convenienti.

Pizzofalcone minaccia nuovamente di franare a causa delle infiltrazioni d'acqua. Le case, che vi stan-

Art. 5. Verso i giovani che saranno prescelti, il Governo non assume altri obblighi che i seguenti:

1° Far loro le spese di andata e ritorno;

2° Pagare la retta annua stabilita per ogni singolo istituto;

3° Concorrere per lire 240 annue alle spese di acquisto di libri, od altre che possano tornare necessarie od utili alla loro istruzione.

Art. 6. Quel giovane che alla fine del primo anno scolastico non superasse l'esame di promozione al grado superiore dell'istituto, perderà immediatamente ogni diritto al posto gratuito accordatogli, e dovrà provvedere a proprie spese al suo rimpatrio.

Il direttore capo della 1ª divisione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze addì 1° novembre 1869.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
BIAGIO CARANTI.

Il Ministro: M. MINGHETTI.

PROGRAMMI DI CONCORSO
della Società pedagogica italiana per l'anno 1870.

La Società pedagogica italiana, nell'intento di promuovere mediante premii d'incoraggiamento la pubblicazione di nuove opere educative, ha nella generale adunanza tenuta l'8 dicembre 1869 deliberato di porre a concorso per l'anno 1870 i seguenti premii:

I. — *Il primo libro del bambino italiano.*
(Premio, una medaglia d'argento).

Il nuovo sviluppo che si è dato in Italia all'educazione dell'infanzia ha posto più che mai in evidenza il bisogno di possedere un primo libro di lettura che possa dirsi l'incunabulo ed il tesoro della scienza prima.

II. — *Il nuovo canzoniere del popolo italiano.*
(Premio, una medaglia d'argento).

Nel sesto Congresso pedagogico italiano che ebbe luogo a Torino si deplorò la mancanza di un nuovo *Canzoniere Italiano* in cui si trovino raccolti inni di carattere nazionale e dettati in guisa da rendersi con facili ritornelli viemmeglio atti a porsi in musica per essere cantati dal popolo.

La Società pedagogica mette ora a concorso siffatta raccolta che può comprendere anche poesie riprodotte.

III. — *Nuovo diario storico italiano.*
(Premio, una medaglia d'argento).

La Società pedagogica riproduce questo concorso stato già aperto altra volta per dare tutto il tempo che occorre per l'accurata compilazione di un libro che ricordi ogni giorno un qualche fatto memorando attinto alla storia ed alla biografia degli illustri italiani, e che miri ad uno scopo altamente educativo.

IV. — *Un viaggio in ferrovia.*
(Premio, una medaglia d'argento).

Nell'anno 1869 ha la Società pedagogica potuto premiare alcuni eccellenti scritti che seguendo l'ordine de' viaggi per ferrovia illustravano alcune importanti regioni dell'Italia settentrionale e centrale. Essa desidera che si compilino altri simili scritti che valgano a costituire un po' alla volta una sociale biblioteca de' viaggi ferroviarii in Italia.

V. — *L'esercito italiano nello stato di pace considerato in ordine all'educazione civile delle masse ed all'unificazione del sentimento nazionale.*
(Premio, una medaglia d'oro).

Per questo tema viene riaperto il concorso per l'anno 1870, e si fa nuovo invito agli scrittori che inviarono memorie su tale argomento a ritirarle dall'ufficio di presidenza, qualora intendessero di concorrere di bel nuovo.

Condizioni del concorso.

Il termine prescritto per l'invio delle memorie al concorso si dichiara fissato al 30 giugno 1870.

Per l'unico tema al quale si assegna una medaglia d'oro, non si ricevono che scritti inediti ed anonimi. I manoscritti dovranno recare in fronte un epigrafe da ripetersi su una scheda suggellata che conterrà il nome ed il domicilio dell'autore.

I concorrenti anche premiati conservano la proprietà letteraria delle opere state presentate al concorso.

I manoscritti e le opere a stampa dovranno essere spedite franche di porto alla presidenza della Società pedagogica residente in Milano nel Regio palazzo delle scienze ed arti in Brera.

Il conferimento solenne dei premii avrà luogo nell'ultima adunanza generale del settimo Congresso pedagogico italiano che si terrà verso la fine di settembre dell'anno 1870 nella città di Napoli.

Milano, dalla presidenza della Società pedagogica italiana, il 28 dicembre 1869.

Il presidente G. SACCHI.

DIARIO

La *Gazzetta Ufficiale* di Londra pubblica la corrispondenza scambiata dal mese di giugno scorso fra il governo inglese ed il gabinetto di Washington riguardo all'affare dell'*Alabama*.

Un decreto inserito nel *Journal Officiel* eleva due dei ministri dimissionari alla dignità di senatori. Essi sono il signor Gressier ed il principe di La Tour d'Auvergne.

Nella Confederazione della Germania del Nord è andata in vigore ieri, 1° gennaio, la legge federale sulla abolizione delle franchigie postali. Il Consiglio federale ha consentito alla annessione di vari territori bremesi allo Zollverein.

A Vienna la crisi ministeriale sembra volgere al suo termine. Per ciò che ne scrive la *Neue Freie Presse*, l'imperatore ha chiesta una replica al *memorandum* della frazione Taaffe-Berger. La replica sarà fatta a voce, e l'incarico ne fu dato al ministro del commercio, signor de Plener, siccome il più anziano de' suoi colleghi. Il *memorandum* Taaffe-Berger propone le elezioni dirette per un Consiglio dell'impero, così detto di conciliazione, colla riserva, se questo esperimento dovesse fallire, di perseverare nel sistema vigente. Il partito Giskra-Herbst, secondo che riferisce il citato giornale viennese, oppugna decisamente questo progetto e ritiene superfluo ed impossibile qualsisia tentativo di conciliazione. Il signor de Plener doveva essere ricevuto dall'imperatore il 31 dicembre, laonde si sperava di conoscere presto una qualche risoluzione.

Nell'occasione delle feste del Natale e del nuovo anno le due Camere del *Rigsdag* danese si sono aggiornate al 7 gennaio.

Il *Monitore Rumeno* reca la convenzione stipulata fra la Russia ed i Principati Uniti all'oggetto di determinare la situazione dei loro nazionali residenti nei due Stati.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 1.

Il Nunzio apostolico presentò all'Imperatore le congratulazioni del Corpo diplomatico. Sua Maestà ringraziò e soggiunse: « La presenza del Corpo diplomatico è una prova dei buoni rapporti che il mio governo mantiene con tutte le potenze. » L'Imperatore indirizzò quindi particolarmente alcune parole a ciascuno dei capi delle legazioni.

Parigi, 2.

Ieri sera la rendita francese si contrattava da 73 a 73 05.

Parigi, 2.

Il *Journal Officiel* non fu pubblicato questa mattina.

La *Liberté* assicura che l'Imperatore ha firmato ieri l'altro la nomina del nuovo ministero, che è conforme alle indicazioni date ieri dal *Constitutionnel*.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 1° gennaio 1869, ore 1 pom.

I venti hanno continuato a soffiare dalle regioni polari; ma il barometro è sceso di 4 a 5 mm., e il cielo è generalmente nuvoloso: il mare è calmo, e la temperatura è diminuita.

La pressione barometrica è abbassata rapidamente su tutta l'Europa e il tempo è burrascoso nei Paesi Bassi e sul golfo di Lione.

Probabile neve e pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 1° gennaio 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 758,0	mm 758 0	mm 758,2
Termometro centigrado	— 3 0	+ 1,0	+ 0,5
Umidità relativa . .	80,0	75 0	80,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione . . / forza	E debole	E debole	E debole

Temperatura massima . . . . + 2,0
Temperatura minima . . . . — 5,0
Minima nella notte del 2 genn. 0,0

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *Giovanna di Napoli* — Ballo: *Stella*.

TEATRO PAGLIANO, ore 7 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *Il conte Ory* — Ballo: *La figlia del corsaro*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La Compagnia drammatica diretta da T. Salvini rappresenta: *La Suonatrice d'arpa*.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. Adelaide Ristori rappresenta: *Lady Tartuffo*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia di Luigi Pezzana rappresenta: *Le Scimmie*.

FEA ENRICO, *gerente provvisorio*.

Avviso. 3719

Si rende noto che con istanza presentata all'illustrissimo signor cavaliere presidente del tribunale civile e correzionale di Lucca nel dì 29 decembre 1869 le signore Luisa e Giuseppina Biagi, moglie la prima del signor Giuseppe Luporini, e la seconda del signor Giovanni Pierazzini, debitamente autorizzate dai loro respettivi mariti, tutti domiciliati in Lucca, ed elettivamente in Lucca presso il sottoscritto loro procuratore legale, hanno chiesto la nomina di un perito per la stima e descrizione dei beni immobili investiti dal giudizio di espropriazione incoato, col precetto del mese, notificato li 29 luglio 1869, e trascritto all'ufizio delle ipoteche di Lucca nel dì 13 decembre 1869 al numero 3266, contro ed a carico del signor Raffaele del fu Paolino Baroni, domiciliato e dimorante a Massarosa, comunità di Viareggio.

La suddetta istanza ed il presente avviso hanno avuto luogo per gli effetti di che negli articoli 663 e seguenti del Codice di procedura civile, e per ogni migliore effetto di ragione.

Lucca, li 29 decembre 1869.

Dott. FRANCESCO MALFATTI

Avviso. 3731

Si deduce a pubblica notizia, ed a tutti i migliori effetti, che la nobil signora Clarenza Altoviti-Avila ne' Colantoni mediante atto dell'usciere Geremia Chiarini del dì 30 dicembre 1869 revocò al sig. cav. Agostino Carraresi il mandato al medesimo conferito mediante il pubblico istrumento del dì 16 marzo 1866, rogato Baroni, debitamente registrato a Firenze; e ciò fece col consenso del marito signor Adolfo Colantoni e del di lei curatore signor cav. dott. Francesco Gentili, i quali, in segno di adesione pienissima, sottoscrissero con la ridetta signora Clarenza Colantoni l'atto di revoca antedetto.

Dott. I. NESPOLI.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi procedere all'appalto di tutte le opere e provviste necessarie per la costruzione d'un ponte a travate di ferro battuto, sul fiume torrente Piave, a Ponte nelle Alpi, lungo la strada nazionale di Alemagna, n. 47, nel riparto 1° del circondario idraulico-stradale di Belluno e per la riduzione dei rispettivi accessi stradali, in conformità all'apposito progetto tecnico e peritale approvato dal Ministero dei lavori pubblici col decreto 17 corrente dicembre, numero 11082, verrà tenuta negli uffici di questa prefettura, ad un'ora pomeridiana del giorno 22 gennaio 1870, una pubblica asta, alle seguenti condizioni:

1. Le offerte degli aspiranti saranno fatte in diminuzione del prezzo peritale ascendente complessivamente a lire 83,841 86, mediante schede segrete, e sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal regolamento 13 dicembre 1863 sulla contabilità generale dello Stato, e specialmente di quelle prescritte dagli articoli 77, 79, 80 e 82.

2. Tutti i lavori di costruzione e riduzione dovranno essere compiuti entro duecento giorni, decorribili da quello della regolare consegna, che avverrà per cura del provinciale ufficio del Genio civile.

3. Ogni concorrente all'asta dovrà garantire le proprie offerte con una cauzione di lire 4000 (*quattromila*) in numerario, od in biglietti della Banca Nazionale, od in titoli di rendita dello Stato al portatore, da valutarsi al corrente prezzo di Borsa.

4. Nessuna offerta verrà ammessa qualora non sia accompagnata da un certificato di idoneità, di data non anteriore ai sei mesi, rilasciato od autenticato dall'ufficio del Genio civile della provincia in cui l'aspirante ha l'ordinaria sua residenza, od esercita la propria industria.

5. Avvenuta la delibera, dovrà il deliberatario eleggere, per l'erezione e manutenzione del relativo contratto, il proprio domicilio legale in Belluno.

6. La scadenza del termine utile (*fatali*) per le ulteriori offerte di diminuzione, non minori del ventesimo, sul prezzo di delibera, resta fissata pel mezzodì del giorno 5 febbraio 1870.

7. Il capitolato d'appalto, cogli annessi documenti tecnici e peritali, sarà ostensibile nelle ore d'ufficio presso questa prefettura da oggi a tutto il giorno precedente a quello stabilito per l'asta.

8 Tutte le spese, nessuna eccettuata, occorse ed occorribili per l'asta e pel conseguente contratto, saranno ad esclusivo carico del deliberatario.

Belluno, li 23 dicembre 1869.

3721 — *Il Segretario Capo*: BERMANI.

COMPAGNIA NAPOLETANA

3729

PER

ILLUMINARE E RISCALDARE COL GAS

Il Consiglio d'amministrazione previene i signori possessori delle obbligazioni emesse dalla Compagnia che il cupone n. 13, scadibile al 1° gennaio 1870, a partire dal 2 detto verrà pagato a ragione di L. 15 presso le Casse della Compagnia, site in Parigi piazza Vendôme, n. 12; in Napoli via Chiaja, n. 138

Editto.

La R. pretura urbana di Treviso invita coloro che in qualità di creditori hanno qualche pretesa da far valere contro l'eredità di Alessandro Paccharo, negoziante di questa città, e pure in questa città morto nel 15 corrente senza testamento, a comparire il giorno 14 gennaio p. v., alle ore 10 ant., innanzi a questo giudizio, per insinuare e comprovare le loro pretese oppure a presentare entro il detto termine la loro domanda in iscritto, poichè in caso contrario qualora l'eredità venisse esaurita col pagamento dei crediti insinuati, non avrebbero contro la medesima altro diritto che quello che loro competesse per pegno.

Si pubblichi il presente come di metodo, e lo si inserisca per tre volte consecutive nella gazzetta del Regno ed in quella di Treviso.

Il Dirigente
Firm.: Dott. COLLEVITALDO.

Dalla R. pretura urbana.
Treviso, 30 novembre 1869.

3494 — P. BORN, uff.

Avviso. 3730

Si rende pubblicamente noto a tutti e per tutti gli effetti di ragione come il signor Vincenzo Caruana di questa città con pubblico atto del 31 decembre 1869, rogato Golini e registrato a Firenze lo stesso giorno al registro 29, n. 5697, ha conferito mandato generale al signor ingegnere Dante Bellini per la liquidazione e sistemazione di tutti gli interessi attinenti alla eredità relitta dal fu cav. Giovacchino Caruana suo padre, e ciò al seguito della renunzia che il sacerdote don Michelangelo Torello Ricci ha emesso per atto pubblico del 29 novembre 1869, rogato Niccoli e registrato li 2 decembre successivo al registro 28, n. 5250, al mandato ad esso Ricci fatto dal predetto signor Vincenzo Caruana col pubblico istrumento del 5 agosto p. p., a rogito Falleri, registrato a Firenze li 6 detto mese al reg. 27, n. 3526.

SOCIETÀ ANONIMA
DELLA
STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

La Direzione della Società essendo proceduta alla pubblica estrazione di numero dodici Obbligazioni del Prestito della Società stessa, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1856 per la ventesima settima semestrale ammortizzazione in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'Assemblea generale degli azionisti,

Notifica:

Che li numeri designativi delle Obbligazioni state favorite dalla sorte sono li seguenti:

1° Estratto	N.	1662	7° Estratto	N.	931
2°	»	» 2136	8°	»	» 2165
3°	»	» 530	9°	»	» 547
4°	»	» 535	10°	»	» 373
5°	»	» 1035	11°	»	» 1288
6°	»	» 2267	12°	»	» 895

Che a partire dal giorno 10 gennaio 1870 presso la cassa della Società in Vigevano e presso la banca delli signori V. Rolle, Musso e Comp. successori Cotta in Torino sarà aperto il pagamento o rimborso del capitale nominale delle Obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di L. 250 caduna, mediante rimessione delli corrispondenti titoli.

Che a partire dal detto giorno 10 gennaio presso la Cassa e Banca suddette sarà pure pagato alle Obbligazioni del detto Prestito, contro rimessione del relativo vaglia n. 28, il semestre interessi scadente al 1° gennaio suddetto in ragione di L. 5 47 cadun vaglia, così ridotto dietro deduzione di cent. 78 targente di ritenuta per la imposta di ricchezza mobile.

Vigevano, addì 22 dicembre 1869.

3714 — LA DIREZIONE.

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 3 al 9 dicembre 1869.

RETE ADRIATICA (chilometri 1210).

Viaggiatori n° 68,924	L. 141,895 38		
Trasporti a grande velocità	» 10,692 64		
Id. a piccola id.	» 51,708 30		
Introiti diversi	» 406 35	L.	207,702 67

RETE MEDITERRANEA (chilometri 86).

Viaggiatori n° 26,235	L. 28,940 78		
Trasporti a grande velocità	» 1,602 60		
Id. a piccola id.	» 2,470 05		
Introiti diversi	» 14 »	L.	33,027 43
Totale delle due reti (chilometri 1296)		L.	240,730 10
Prodotto chilometrico		L.	185 75

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1868.

Rete Adriatica (chilometri 1193 00)	L. 161,132 30		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 32,165 44		
Totale per le due reti (chilometri 1279)	L. 193,297 74		
Prodotto chilometrico		L.	151 13
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L.	34 62

Introiti dal 1° gennaio 1869.

Rete Adriatica (chilometri 1203 48)	L. 9,453,359 73		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 1,765,763 21		
Totale sopra chilometri 1298 48	L. 11,219,122 94		
Prodotto chilometrico		L.	8,700 50

Introiti corrispondenti nel 1868.

Rete Adriatica (chilometri 1077 58)	L. 7,948,604 03		
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 1,507,866 28		
Totale sopra chilometri 1163 58	L. 9,456,470 31		
Prodotto chilometrico		L.	8,127 05
3708 Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio		L.	573 45

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili

AVVISO. — Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data del 28 maggio 1868 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune cessionario di Capoterra, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia. (*Continuazione, vedi N. 357, anno 1869*).

N. d'ordine	NOME degli aventi dritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura o di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
			Riporto	82 22 80	37380 »		
36	Perria Giovanni del fu Antonio	Isca de s'Olioni Monti Ollastu.	Pascolo cespugliato.	14 » »	1480 »	Tramontana, confina con terreni di privata proprietà per mezzo del rio Baccu Tinghinu. — Levante, id. id. per mezzo delle rette linee fra i termini al rio Baccu Tinghinu, Artu is Serpentinas Archixeddu de s'Olioni. — Mezzogiorno, coi compensi n. 31 e 37 di Zedda Martino e Folz Ferdinando per mezzo delle rette fra i punti Archixeddu de s'Olioni, arcu s'Olioni, Guardia su Nuraxi. — Col compenso n. 37 di Folz Ferdinando per mezzo di una linea retta fra i punti Guardia su Nuraxi, fontana Baccu Tinghinu. Col compenso n. 41 del teologo Atzori, per mezzo della strada da s'Imbuccada de is Olias verso il Riu di Baccu Tinghinu, col chiuso del marchese Zappata e strada suddetta.	La strada di Baccu Tinghinu e de s'Imbuccada de is Olias dà accesso a questo compenso. È gravato dalla servitù di passaggio a favore del compenso num. 35 di Pinna Francesco per mezzo della strada de s'Arcu s'Olioni.
37	Folz Ferdinando, negoziante, (Cagliari).	Monti Arrubiu su Pala sa soll. de Monti Arrùbiu, Remundu Schirru.	Bosco ceduo.	44 31 40	2340 »	Tramontana, col compenso n. 26 di Perria Giovanni per mezzo delle linee rette fra i punti Fontana Baccu Tinghinu, Guardia su Nuraxi, arcu su Olioni. — Levante, col compenso n. 35 di Pinna Francesco per mezzo del ciglio di roccie Arcu s'Olioni, Schina Monti Arrubiu, per mezzo della retta fra i punti Monti Arrubiu, Guardia Monti Arrubiu. Col compenso n. 18 di Meloni Giovanni per mezzo della linea retta fra i punti Guardia Monti Arrubiu, Roccas de Remunda Schirru. — Mezzogiorno, col compenso n. 17 di Piano Valerio per mezzo delle linee rette fra i punti Roccas de Remunda Schirru, e bivio Culivesu. — Ponente, col compenso n. 59 del comune per mezzo della strada Culivesu, e di Enna Marti, coi compensi n. 38, 39, 40 di Pau Sisinnio di Porcu Efisio e Congiu Raffaele per mezzo del rio de Baccu Tinghinu e strada de s'Imbuccada de is Olias.	La strada de Baccu Tinghinu e de s'Imbuccada de is Olias, quella di Culivesu e di Enna Marci, danno accesso al compenso controdescritto.
38	Pau Sisinnio del fu Gregorio.	Sa Stiddiosa	Id.	12 75 »	540 »	Tramontana, col compenso n. 39 di Porcu Efisio per mezzo di una linea retta fra due piuoli infissi sulla cresta de su Murdegargiu, e nel rio di Baccu Tinghinu. — Levante, col compenso n. 37 di Folz Ferdinando per mezzo del Rio de Baccu Tinghinu sino alla strada. — Mezzogiorno, col compenso n. 59 del comune per mezzo della strada de s'arcu de sa Serradura — Ponente, col compenso n. 57 di Melis Maria per mezzo del ciglio roccie de s'arcu de sa Serradura e Schina de su Murdegargiu, principiando dal bivio della strada Baccu Fuccacusu.	La strada de Baccu Tinghinu e de s'Arcu de sa Serradura danno accesso a questo compenso. Resta gravato dalla servitù del passaggio sulla strada Baccu Tinghinu a favore del compenso o lotto del comune cessionario.
39	Porcu Efisio del fu Salvatore	Su Canali de is Lollas	Id.	7 82 50	440 »	Tramontana, col compenso n. 40 di Congiu Raffaele per mezzo della retta linea fissata dai due picchetti sulla cresta de su Murdegargiu e nel rio de Baccu Tinghinu. — Levante, col compenso n. 37 di Folz Ferd. per mezzo del rio de Baccu Tinghinu. — Mezzogiorno, col compenso n. 38 di Pau Sisinnio per mezzo di una retta fra due picchetti sulla Cresta de su Murdegargiu e nel rio de Baccu Tinghinu. — Ponente, col compenso n. 57 di Melis Maria per mezzo della cresta de su Murdegargiu, e per breve tratto col compenso n. 54 di Piscedda Anna.	La strada de Baccu Tinghinu dà accesso a questo compenso. Resta gravato della servitù di passaggio a favore del compenso num. 38 di Pau Sisinnio e del compenso del comune per la predetta strada.
40	Congiu Raffaele del fu Ignazio	Id.	Id.	7 77 10	440 »	Tramontana, col compenso num. 41 di Atzori rev. Raffaele per mezzo di linee rette fra un picchetto piantato sulla cresta su Murdegargiu, la fontana de Baccu Tinghinu, Guardia su Nuraxi, sino alla strada de is Olias — Levante, col compenso n. 37 di Folz Ferdinando per mezzo della strada de is Intrada de is Olias e Baccu Tinghinu. — Mezzogiorno, col compenso n. 39 di Porcu Efisio per mezzo di una retta fra due picchetti sulla cresta su Murdegargiu e Riu de Baccu Tinghinu. — Ponente, col compenso n. 54 di Piscedda Anna per mezzo della cresta de su Murdegargiu.	La strada de Baccu Tinghinu dà accesso a questo compenso. Resta gravato dalla servitù di passaggio a favore dei numeri 38 e 39 e del compenso del comune cessionario.
41	Atzori teologo Raffaele del fu Efisio, rettore.	Su Perdiaxu de Baccu Tinghinu.	Id.	3 40 »	200 »	Tramontana, col compenso n. 42 di Cossu Francesco per mezzo di una linea retta tra due picchetti sulla cresta de su Perdiaxu de Baccu Tinghinu e croce scolpita sui confini di terreni dello stesso teologo Atzori. — Levante, con terreni di privata proprietà dello stesso reverendo Atzori per mezzo di linee rette fissate con croce su un masso a fior di terra, vasca e fontana di Baccu Linghinu. Col muro del podere del marchese Zappata. Col compenso n. 36 di Perria Giovanni per mezzo della strada s'Intrada de is Olias. — Mezzogiorno, col compenso n. 40 di Congiu Raffaele per mezzo di linee rette fissate da un picchetto nella cresta de su Murdegargiu, Fontana de Baccu Linghinu e caposaldo sulla strada s'Intrada de is Olias, andando verso Guardia de su Nuraxi. Col compenso n. 54 di Piscedda Anna per mezzo della cresta de su Perdiaxu mannu de Baccu Linghinu.	Le strade de s'Intrada de is Olias e de Baccu Linghinu verso la sorgente dello stesso nome ed altra lungo il muro di cinta del podere del cav. Gonin danno accesso a questo compenso. Devono conservarsi le suddette strade perchè somministrano il passaggio in favore dei compensi n. 40, 39, 38, 37, 42, 43, e del lotto del comune cessionario.
42	Cossu Francesco del fu Francesco	Su Perdiaxu Mannu	Id.	3 46 »	200 »	Tramontana, col compenso n. 43 di Tanas Rosa per mezzo di una retta linea fra due picchetti posti uno in sa Perdiaxu Manna, l'altro accanto del muro del Chiuso Gonin. — Levante, con muro del podere del cav. Gonin e terreni aperti del signor teologo Atzori per mezzo di termini e croci. — Mezzogiorno, col compenso n. 41 del rev. teologo Atzori per mezzo di una retta fissata da piccola croce. — Col compenso n. 54 di Piscedda Anna per mezzo della cresta su Perdiaxu Mannu de Baccu Tinghinu.	Prende l'accesso dalla strada vicinale de Baccu Tinghinu, lungo il muro di cinta esterno del podere del cav. Gonin.
43	Tanas Rosa del fu Gerolamo	Id.	Id.	7 60 »	440 »	Tramontana, col compenso n. 44 di Angioni Giovanni per mezzo della retta fissata da due picchetti. — Levante, col muro del podere del cav. Gonin. — Mezzogiorno, col compenso numero 42 di Casu Francesco per mezzo di una retta fra due picchetti. — Ponente, coi compensi numeri 54 e 53 di Piscedda Anna e Dessi Raffaele per mezzo della cresta su Perdiaxu Mannu.	Idem
44	Angioni Giovanni del fu Giuseppe	Palas de Giuanni Conti.	Id.	5 20 »	300 »	Tramontana, coi compensi n. 47 e 46 di Atzori Sisinnio e di Desi Maria per mezzo della strada de Montarbu. — Levante, col compenso n. 45 di Garau notaio Raimondo per mezzo di una retta fra due picchetti. — Mezzogiorno, col compenso n. 43 di Tanas Rosa per mezzo di una linea retta fra due picchetti. — Ponente, coi compensi n. 53, 52, 51 di Dessi Raffaele, Dessi Teresa e di Dessi Francesco per mezzo di una retta fissata da due picchetti.	Prende l'accesso dalla strada de Montarbu
45	Garau notaro Raimondo cancelliere, (Senorbì).	Id.	Pascolo cespugliato.	5 63 »	600 »	Tramontana, col compenso n. 46 di Dessi Maria per mezzo della strada di Montarbu. — Levante, con terreni di privata proprietà per mezzo della retta fra i punti Guardiedda de s'arcu de Montarbu e terreni nel rigagnolo di Giovanni Conti. — Mezzogiorno, col rio suddetto, e muro di cinta del podere del cav. Gonin. — Ponente, col compenso n. 44 di Angioni Giovanni per mezzo di una retta fra due picchetti.	Idem
46	Dessi Maria del fu Antonio vedova Piscedda.	Arcu de Montarbu	Id.	5 40 90	400 »	Tramontana, col compenso n. 48 di Pau Gregorio per mezzo di una retta fra due picchetti. — Levante, con terreni di proprietà privata per mezzo delle linee retta fra i punti Rocca Stampada de Montarbu, Guardiedda de s'arcu de Montarbu, termine del rio di Giov. Conti. — Mezzogiorno, coi compensi n. 45 e 46 di Garau notaro Raimondo e di Angioni Giovanni per mezzo della strada di Montarbu. — Ponente, col compenso n. 47 di Atzori Sisinnio per mezzo di una retta linea fra due picchetti.	Idem
47	Atzori Sisinnio del fu Efisio	Id.	Pascolo cespugliato, bosco ceduo.	5 40 90	400 »	Tramontana, coi compensi 49 e 48 di Piano notaro Giacinto e di Pau Gregorio per mezzo della Cresta de Montarbu e linea retta fissata da due picchetti. — Levante, col compenso n. 46 di Dessi Maria per mezzo di una retta fra due picchetti. — Mezzogiorno, col compenso n. 44 di Angioni Giovanni per mezzo della strada de Montarbu. — Ponente, col compenso n. 50 di Pili Luigi per mezzo della cresta di Montarbu.	Idem
48	Pau Gregorio del fu Efisio.	Montarbu.	Id.	23 38 20	840 »	Tramontana, con terreni di pertinenza dei RR. PP. Scolopini per mezzo della strada de is Olias. — Levante, con terreni di privata proprietà per mezzo delle linee rette stabilite da termini e croci in sa Trempera de Montarbu. — Mezzogiorno, coi compensi n. 46 e 47 di Dessi Maria e di Atzori Sisinnio per mezzo di una retta fra due picchetti. — Ponente, col compenso n. 49 di Piano notaro Giacinto per mezzo di una retta linea fra due picchetti.	Prende l'accesso dalla strada esistente alle falde del colle di Montarbu verso la regione is Olias. Resta gravato dalla servitù di passaggio su tale strada a favore del lotto del comune cession
			A riportarsi	76840 80	46000 »		

2843 (*Continua*)

Il Reggente la Direzione: N. BOZINO.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.